

STUDIO LEGALE RINAUDO

AVV. BEATRICE RINAUDO
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIUSEPPE PRESTIGIACOMO

PARERE PRO VERITATE

Mi è stato richiesto dalla società Cannabidiol Distribution S.r.l., di rendere un parere pro veritate in ordine al pronunciamento della Cassazione, a Sezioni Unite, del 30 maggio 2019.

Attesa la grande confusione che è derivata dalla lettura dell'informazione provvisoria, si ritiene opportuno innanzitutto puntualizzare alcuni aspetti.

In primis, il pronunciamento che ci occupa ha inequivocabilmente affermato che **sono consentite** le condotte di cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., tutte le volte in cui tali **prodotti siano "in concreto privi di efficacia drogante"**.

Tale ultimo riferimento – totalmente a-scientifico – è tuttavia quello che desta maggiore perplessità, attesa la discrezionalità che, di fatto, lascia all'interprete.

Ciò posto, è allora oltremodo necessario stabilire cosa si possa legittimamente intendere per "efficacia drogante".

Se da un lato è noto come non esista una legge che definisca il limite di THC, superato il quale si producano effetti droganti (*rectius* psicotropi); è altresì nota l'esistenza di corposa documentazione, scientifica e forense, che attesta nello 0,5% il limite di THC, al di sotto del quale non sono rilevabili effetti psicoattivi, come peraltro riportato anche nella Circolare del Ministero dell'Interno del 31 luglio 2018:

Corso Valdocco 2 – 10122 Torino
Tel. 011 0130545
Mail info@studiolegalerinaudo.com

STUDIO LEGALE RINAUDO

Per la cannabis, sia la tossicologia forense¹¹ che la letteratura scientifica¹² (ma anche la stessa giurisprudenza), individuano tale soglia attorno ai 5 mg di THC che, in termini percentuali, equivalgono allo 0,5% (a tale concentrazione, 1 g di infiorescenza contiene circa 5 mg di principio attivo).

Orbene, se è pacifico che le condotte degli agricoltori – purché conformi alle normative di settore – sono scriminate, poiché ricadenti nella disciplina di cui alla L. 242/2016, è altrettanto indubbio che i rischi siano oggi in capo a tutti coloro i quali esercitino attività di vendita al pubblico di cannabis light o di derivati dalle infiorescenze.

E' di palmare evidenza, da quanto osservato finora, che **dovranno essere ritenute lecite le condotte di commercializzazione di tutti i prodotti, derivati dalla canapa, privi di efficacia drogante, dunque con THC inferiore allo 0,5%.**

Trattandosi tuttavia di concetto – quello di “efficacia drogante” – del tutto aleatorio, si ritiene, a scopo meramente cautelativo e comunque in attesa del deposito del corpo motivazionale della sentenza delle Sezioni Unite, di **consigliare la commercializzazione di prodotti che abbiano valori di THC contenuti entro il limite dello 0,2%.**

La tematica che ci occupa ha infatti costantemente destato dubbi interpretativi: la giurisprudenza ha da sempre – fin dall'entrata in vigore del DPR 309/90 e dunque ben prima della L. 242/16 – oscillato nel ritenere penalmente lecita la vendita di stupefacente **privo di efficacia drogante:**

STUDIO LEGALE RINAUDO

Cassazione penale, Sez. III, 1 ottobre 2013 (u.p. 4 luglio 2013), n. 40620 - Pres. Squassoni - Rel. Amoresano - P.M. Lettieri (diff.) - Ric. P.G. in proc. G.M.

Per la configurabilità del reato di cui dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante.

Il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sussiste anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al d.m. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la modificazione dell'assetto neuropsichico del consumatore.

Certo non sfugge che, se si riteneva priva di rilevanza penale la condotta dello spacciatore che cedeva sostanza stupefacente, che non avesse in concreto efficacia drogante, a fortiori dovrà esserlo la vendita di un prodotto, la cui coltivazione, non solo è compiutamente normata, ma è addirittura sovvenzionata con finanziamenti nazionali (ex art. 6, L. 242/16¹). Sarebbe infatti stravagante prevedere *“norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.)”* (art. 1, L. 242/2016), per poi sanzionarne penalmente la commercializzazione.

Tanto più che il comma 2, dell'art. 1, L. 242/2016 dispone che *“La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”*.

¹ Art. 6. Incentivi per la filiera della canapa

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

STUDIO LEGALE RINAUDO

In altri termini, i prodotti che ci occupano sono esclusi dalla disciplina degli stupefacenti, tanto che non è nemmeno necessaria l'autorizzazione (art. 2, L. 242/16). L'esenzione sussiste all'unica condizione che vengano rispettate le relative prescrizioni. La normativa in esame si preoccupa anche di dettagliare l'utilizzo che è consentito fare del prodotto ottenuto dalla coltivazione (art. 2, co. 2²).

Da quanto fin qui esposto, se ne deve inferire l'imprescindibile necessità – per poter contestare la normativa in materia di stupefacenti – che il principio attivo sia dotato di efficacia drogante.

A tale conclusione si giunge anche ponendo mente alla *ratio* della normativa sugli stupefacenti: se il presupposto fondamentale della legittimazione della scelta punitiva dello Stato è la tutela della salute dei consumatori attuali e potenziali, non possono ritenersi punibili comportamenti conformi al tipo descrittivo, che non siano lesivi dell'interesse protetto. La cessione di una sostanza, priva di effetti droganti sull'organismo umano, costituisce dunque un fatto che solo apparentemente, ma non sostanzialmente, è conforme al modello legale, dato che l'impossibilità che si produca l'effetto che la legge mira ad impedire, lo priva dell'essenziale requisito dell'offensività, correlata al principio di legalità (in questo senso, Cass., Sez. IV, 19 novembre 2008).

Tali principi sono stati inoltre ribaditi dal supremo Collegio (Cass., Sez. IV, 12 maggio 2010, Renna, in Guida dir. 2010), secondo cui esulano dalla sfera dell'illecito penale le condotte che, pur avendo ad oggetto una delle sostanze vietate, afferiscano a quantitativi

² Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:

- a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

STUDIO LEGALE RINAUDO

di stupefacente talmente tenui - quanto alla presenza di principio attivo - da non poter indurre, neppure in misura trascurabile, la modificazione dell'assetto neuropsichiatrico dell'utilizzatore. La Corte ha osservato che sia l'art. 14 del testo Unico, sia il d.m. 11 aprile 2006, fanno riferimento alle sostanze aventi potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicotrope. Se ne deve inferire, da un lato, che l'incriminazione non può prescindere dal concreto effetto psicotropo della sostanza; dall'altro lato, che il principio di offensività, operante in ambito penale, non può non imporre che la sostanza sia idonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando di contro inoffensiva e dunque penalmente irrilevante.

Per tutto quanto fin qui esposto, ritengo di concludere affermando quanto segue.

Pur ritenendo perfettamente lecita la commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L., purchè derivante da coltivazioni effettuate nel rispetto della L. 242/2016 e privi di efficacia drogante, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, pare opportuno - cautelativamente e comunque fino al deposito della motivazione della sentenza di cui s'è detto - commercializzare prodotti con THC non superiore allo 0,2%. Pare altresì opportuno, anche per agevolare eventuali controlli delle FF.OO., dotare ogni campione di una copia delle analisi di laboratorio, all'uopo effettuate, così da scongiurare il rischio di sequestri.

Si raccomanda comunque estrema attenzione e precisione nell'etichettatura, con particolare riferimento all'indicazione del lotto di provenienza, nonché alla corretta sigillatura della confezione.

Certa di aver risposto al quesito postomi e a disposizione per ogni eventuale ulteriore dubbio, porgo

Distinti saluti.

Torino, lì 3 giugno 2019

Avv. Beatrice Rinaudo

